

COMUNE DI MONTELONGO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Approvato con delibera consiliare n. 24 del 30.09.1995

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 – Principi generali
- Art. 5 – Gestione dei servizi – competenze
- Art. 6 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilati
- Art. 7 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi
- Art. 8 – Divieti e criteri di comportamento
- Art. 9 – Ordinanze con tingibili e urgenti
- Art. 10 – Forme di gestione

TITOLO II – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati

- Art. 11 – Definizione
- Art. 12 – Conferimento
- Art. 13 – Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori
- Art. 14 – Informazioni agli utenti
- Art. 15 – Associazioni di volontariato
- Art. 16 – Delimitazione del perimetro di raccolta
- Art. 17 – Raccolta
- Art. 18 – Trasporto
- Art. 19 - Ubicazione delle discariche e degli impianti di smaltimento
- Art. 20 – Trattamento

TITOLO III – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

- Art. 21 – Definizione
- Art. 22 – Raccolta, trattamento e spezzamento
- Art. 23 – Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 24 – Contenitori portarifiuti
- Art. 25 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 26 – Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 27 – Pulizia dei mercati
- Art. 28 – Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 29 – Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 30 – Pozzetti stradali – grigliati
- Art. 31 – Aree adibite a luna parchi, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 32 – Disposizioni diverse
- Art. 33 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 34 – Altri servizi di pulizia
- Art. 35 – Sgombero neve
- Art. 36 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 37 – Asporto di scarichi abusivi
- Art. 38 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

TITOLO IV – Validità del regolamento, controllo e sanzioni

- Art. 39 – Osservanza ad altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 40 – Accertamenti
- Art. 41 – Sanzioni
- Art. 42 – Norma transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.
2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alla carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazione;
 - e) alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
 - f) ai materiali esplosivi.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- A) URBANI
- B) SPECIALI
- C) TOSSICO-NOCIVI

A) RIFIUTI URBANI

A.1 Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti civili in genere.

A.2 - Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di consumo uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o da altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazioni alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei confronti messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; prodotti farmaceutici.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

A.4 - Rifiuti urbani in giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

B) RIFIUTI SPECIALI

B.1 - Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:

B.1.1. - Rifiuti di cui al punto B.1 che rispondendo i requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.

B.1.2. - Rifiuti di cui al punto B.1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.2 - Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio.

Tali rifiuti si suddividono in:

B.2.1. - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art. 3 del presente regolamento. Ai sensi della legge 146/94 sono tali i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

B.2.2. - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale.

Sono tali i rifiuti speciale non rientrati nella categoria alla voce precedente purché ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2. della citata delibera 27 luglio 1984.

B.2.3. - Residui per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3 - Residui provenienti da ospedali, poliambulatorio, case di cura, ed affini.

Tali rifiuti si suddividono in:

B.3.1. - Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani:

a) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relative alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

b) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c) rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3.2. - Rifiuti ospedalieri trattati:

Rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B.3.1. lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello stabilimento finale per termodistruzione.

B.3.3. - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani: non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B.4 -Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.5 - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli affluenti.

C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da: residui di lavorazione industriale; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli affluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 - e relative tabelle 1.1., 1.2, 1.3, - della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Definizione e natura dello smaltimento

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

a) Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

b) Raccolta

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

b.1) Raccolta differenziata

forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.

c) Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

d) Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustione partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

e) Reimpiego

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a perdere).

f) Trattamento separato e/o smaltimento

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

g) Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h) Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggetto ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi.

i) Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4

Principi generali

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitaria ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energie.
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5

Gestione dei servizi - Competenze

1. I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nella varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che li esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.
2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientrati negli urbani ed assimilati, può, il Comune costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 39, della legge 22 febbraio del 1994, n. 146.
3. Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi in economia o mediante azienda speciale.
4. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:
 - nel D.P.R. 915/82;
 - nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - nelle disposizioni regionali e provinciali.
3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:
 - eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
 - le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti interventi preventivi;
 - il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;

- è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8

Divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente titolo IV.

Art. 9

Ordinanze con tingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità Regionale.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10

Forme di gestione

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante gestione diretta.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati e tossico-nocivi viene effettuata da apposita ditta convenzionata con il Comune.

TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 11
Definizione

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- 3) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio di cui al punto B. 2 1 art. 2;
- 4) rifiuti urbani pericolosi come definiti dall' art. 2 punto A. 3 del presente regolamento.

Art. 12
Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del riduttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALE ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI SMALTIMENTO.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal gestore del servizio, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo articolo, possono essere previste anche le modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, e, comunque devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante trespoli reggisacco, devono essere eseguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminate prima dell'introduzione nei sacchetti.

B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le modalità indicate dal gestore del servizio e concordate con l'Amministrazione Comunale.

C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive integrazioni e modificazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo le seguenti modalità:

C. 1 - C. 2 - C. 3 - Pile esauste - Farmaci scaduti – Prodotti e contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

Le pile esauste i farmaci scaduti ed i prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" devono essere conferiti negli appositi contenitori all'uopo predisposti dal Comune ed ubicati nel centro urbano.

La raccolta periodica e lo smaltimento per termodistruzione in impianti autorizzati sono a carico del Comune che li effettua mediante ditta convenzionata.

D) conferimento e raccolta differenziata di materiale destinati al recupero.

Il conferimento dei materiali destinati al recupero quali: vetro, plastica, lattine in alluminio, carta, proveniente dalle utenze domestiche, devono essere conferiti negli appositi contenitori installati dal comune ai sensi dell'art. 9 quater, comma 1, della Legge 475 del 9 novembre 1988, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti. Le operazioni di raccolta vengono espletate da apposita ditta convenzionata con il Comune.

E' vietato abbandonare bottiglie, materiale cartaceo etc. all'esterno delle campane quando queste risultano piene, nonché altri oggetti che per forma e dimensione non vi possono essere introdotti.

E) altre forme di conferimento per la raccolta differenziata.

Possono essere attuate in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali ad esempio:

- cartoni;
- frazione secco-umida;
- accumulatori al piombo esausti quali batterie d'avvia - o autoveicoli;
- ingombranti;
- speciali assimilati agli urbani di cui al punto B. 2.1. dell'art. 2 del presente regolamento che richiedono specifiche modalità di raccolta.

Laddove questi servizi verranno istituiti, è fatto appositi agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

In particolare potranno essere istituiti da parte del Comune o del gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Rifiuterie" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni ed orari prestabiliti.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 e del relativo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto b.2.1. dell'art. 2 possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito del servizio pubblico in collaborazione con l'Ufficio Tributi Comunale.

Art. 13

Rapporti con i Consorzi Nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 14

Informazioni agli utenti

Al fine di rendere funzionale l'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti sia domestici che differenziati, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine etc., inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare da neutralizzare perché pericolosi.

Art. 15

Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili di rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la frazione di rifiuti che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

Art. 16

Delimitazione del perimetro di raccolta

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà comunque essere assicurato in tutto il centro abitato, come tale riconosciuto ai fini del censimento della popolazione residente, nonché delle loro immediate periferie, viene delimitato ai sensi dell'art. 8 comma a) del D.P.R. 912/82 e come indicato nell'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta:

C.DA AIA MONTE – CIMITERO – C.DA AIA PAGLIAIO

Come da planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 17
Raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro e gli insediamenti sparsi dove il Comune è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro indicati nell'articolo precedente. Si considerano non servite le zone poste a distanze superiori a km. 1 dal più vicino contenitore portarifiuti. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA	FREQUENZA
Super intensiva (1200 utenze/km)	gg. 6/7
Intensiva (600-1200 utenze/km)	gg. 6/7
Mista (300-600 utenze/km)	gg. 6/7
Industriale (utenze industriali)	gg. 2/7
Estensiva (meno di 300/utenze/km)	gg. 3/7
Rurale (utenze sparse)	gg. 2/7

5. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utente sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto dal L. 1500 ogni utente con cadenza di servizio gg. 6/7; e un cassonetto ogni 20 utenze con frequenza di servizio di gg. 3/7. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di L. 1.500. Nelle zone rurali può essere impiegato il trespolo reggisacco da l. 100, in misura di ogni 3 utenze.
6. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolte in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.
7. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
8. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.
9. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto b.2.1 dell'art 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.
10. Ai sensi de citato D.Lgs. n. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale.

Art. 18
Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche è stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono stemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate in seconda posizione ecc.)
3. E' fatto obbligo, a tutto il personale dipendete addetto al servizio di smaltimenti rifiuti, di provvedere periodicamente alla disinfestazione:

- di tutti i mezzi di trasporto dei rifiuti;
- di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature;
- mantenere tecnicamente efficienti e funzionali tutti gli automezzi e le attrezzature occorrenti, curare con diligenza e responsabilità le manutenzioni periodiche e gli interventi tecnici necessari per una corretta, puntuale ed efficiente gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 19

Ubicazione delle discariche e degli impianti di smaltimento

L'ubicazione delle discariche, degli impianti e delle aree anche di ampliamento, destinati allo smaltimento dei rifiuti dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale sentita l'Unità Sanitaria Locale.

Il relativo progetto, sotto il profilo urbanistico sarà sottoposto all'istruttoria di rito prima di essere sottoposto all'approvazione dell'organo regionale di controllo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/82.

In ogni caso, trattandosi di attività insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 è compresa al n. 100 lettera B parte prima dell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 2 marzo 1987, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30 marzo 1987 la distanza dovrà essere tale da non fare risentire i suoi effetti molesti alle abitazioni vicine.

Le aree destinate alle discariche nel suolo o sul suolo dovranno essere opportunamente recintate al fine di evitare l'accesso agli animali randagi, e, su di esse, dovranno essere assicurate visite periodiche di controllo da parte del competente servizio dell'Unità Sanitarie Locali che vigilerà anche sulle operazioni di disinfestazione e derattizzazione delle aree di discarica.

Tutti gli oneri riportati nel precedente comma sono a carico dell'ente gestore della discarica.

Art. 20

Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 21
Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

Art. 22
Raccolta, trattamento e spezzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal Comune in regime di privativa entro il perimetro delineato nel precedente articolo 16.
2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale.
3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti impositori.

Art. 23
Criteri per definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti eterni

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
 - b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
 - c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 - d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
 - e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana ad uso pubblico purché permanentemente al pubblico transito senza limiti di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - f) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale. Aiuole spartitraffico, centroviali, etc.

Art. 24
Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti a cura del Comune di Montelongo per il tramite del personale adibito al servizio di nettezza urbana appositi contenitori.

Art. 25
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 26
Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno le disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altra opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 27

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette e tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 28

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. Tale aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 29

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempimenti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 30

Pozzetti stradali - Grigliati

1. Il personale comunale addetto al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni deve provvedere a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 31

Aree adibite a luna parchi, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna parchi, e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 32 Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Chi danneggia, imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolta differenziata, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al servizio pubblico comunale, relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 33 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al servizio pubblico comunale, relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 34 Altri servizi di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni:

- a) pulizia periodica delle fontane e fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base);
- b) diserbamento periodico dei cigli di strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante.

Art. 35 Sgombero neve

1. Al verificarsi di partecipazioni nevose, tutto il personale esterno, operatori ecologici, etc. deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse, dai Collegi, Convitti, Comunità religiose e Centri di Assistenza mentale, nelle adiacenze dei fabbricati di persone inabili ed emodializzate;
- b) lo spargimento di cloruri allorché anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presene di ghiaccio, nonché di tutte le altre norme e disposizioni contenute nel Piano di

Intervento Neve, predisposto dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 36

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
2. Agli abitanti delle abitazioni è fatto obbligo altresì, di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dai tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 37

Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedono al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico - sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

Art. 38

Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

1. Tutto il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta e trasporto, nonché a qualsiasi altra operazione relativa allo smaltimento dei rifiuti, almeno una volta l'anno dovrà essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce. L'Ufficio Personale del Comune comunicherà all'Unità Sanitaria Locale, l'elenco delle persone addette al servizio e prenderà gli opportuni accordi affinché, tenute presenti le esigenze di servizio, le stesse vengano sottoposte alle visite ed esami ritenuti necessari dall'autorità sanitaria.
2. Dovrà essere dotato:
 - a) di guanti speciali al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con i rifiuti;
 - b) di ogni altro indumento ritenuto utile per la tutela igienico - sanitaria della persona;
 - c) di mantelli o altro indumento appropriato per il riparo dalla pioggia.

Dovrà essere sempre garantito, in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 39

Osservanza ad altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 40

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio di igiene Pubblica dell'U.S.L. competente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 41

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunitaria e provinciale 1934.

Art. 42

Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22.2.1994 n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa.
2. Sino ad allora, restano comunque in vigore le norme relative alla assimilabilità degli stessi prevista dal D.P.R. 915/82.